



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 2580

Roma, 02/12/2025

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI DISCARICA ABUSIVA UBICATO IN LOCALITÀ "BORGO S. GIOVANNI VAL DA RIO" DEL COMUNE DI **CHIOGGIA** (VE) , SITUATA NELLA REGIONE **VENETO**.

PREMESSO che con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, poi Commissario Unico, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014 tra cui è ricompresa la discarica sita nel **Comune di Chioggia località Borgo San Giovanni Val da Rio**.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel **Comune di Chioggia località Borgo San Giovanni Val da Rio** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014) D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha

comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto *“notifica dell’ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13”* la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l’avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO che nelle recenti riunioni avvenute tra ottobre e novembre 2023 la Commissione europea ha ulteriormente indicato la necessità che la richiesta di espunzione dalla procedura di infrazione deve includere un'analisi completa della contaminazione (suolo e acqua), una chiara spiegazione della bonifica della contaminazione e garanzie che sia escluso qualsiasi rischio di contaminazione futura;

CONSIDERATI gli atti, le analisi, i rapporti di prova e i documenti afferenti alle pregresse indagini svolte sulle matrici ambientali relative alle aree prospicienti la discarica;

VISTO l’elaborato relativo all’ubicazione delle indagini di caratterizzazione (All. 1);

VISTI i rapporti di prova e i risultati delle analisi chimiche dei campioni effettuati sul terreno (*All.2*);

VISTO l'elaborato relativo al riepilogo dei risultati dei campionamenti effettuati su suolo e sottosuolo (*All. 3*);

TENUTO CONTO che da un'attenta analisi dei campionamenti della matrice suolo non si evidenziano superamenti delle CSC e che quindi il suolo appare non contaminato;

VISTI i rapporti di prova e i risultati delle analisi chimiche dei campioni effettuati sulle acque dei piezometri esterni (*All. 4*);

VISTO l'elaborato relativo al riepilogo dei risultati dei campionamenti effettuati su suolo e sottosuolo (*All. 5*);

TENUTO CONTO che da un'attenta analisi dei campionamenti della matrice acque sotterranee si evidenzia che gli unici sporadici superamenti delle CSC riferiti a 2 soli analiti si registrano unicamente in 2 piezometri di monte idrogeologico, mentre risultano non contaminati quelli di valle, facendo emergere come le potenziali contaminazioni non dipendono dalla presenza dei rifiuti all'interno della discarica;

TENUTO CONTO che è previsto un piano di monitoraggio per ogni maggior tutela con la funzione di effettuare periodici controlli sulla qualità della matrice acque sotterranee e che i primi dati successivi al completamento dei lavori di misp della discarica saranno disponibili nei primi mesi del 2026;

VISTA la nota della Struttura Commissariale 3!2-478-4 relativa alla convocazione finalizzata alla definizione ed approvazione degli ultimi aspetti relativi al progetto di MISO (messa in sicurezza permanente) (*All. 6*);

CONSIDERATO che in data 19 dicembre 2024 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria finalizzata a illustrare, condividere ed approvare il progetto definitivo di MISP dell'area in oggetto relativa al sito i cui esiti sentiti ed acquisiti i pareri favorevoli degli enti convenuti hanno ritenuto condivisibile ed adeguato il sistema di interventi previsto dal progetto di messa in sicurezza permanente del sito;

VISTO il verbale di approvazione della conferenza di Servizi decisoria del 19 dicembre 2024 (*All. 7*);

TENUTO CONTO dell'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree interessate dalla realizzazione delle banchine A e B del terminal fluvio-marittimo di val da Rio di Chioggia (VE) e del relativo quadro economico, disciplinare di gara e schema dei contratti;

TENUTO CONTO dell'affidamento dell'appalto in oggetto espresso in favore dell'ATI composta dalla società Herambiente SPA in qualità di capogruppo e

mandataria e dalle società mandanti CGX Costruzioni Generali Xodo SRL, IDEA SRL e Rossi Renzo Costruzioni;

RICHIAMATI

i contenuti della nota Nr. 3/2 – 483 di prot. dell'11 febbraio 2025 nella quale si riporta che *"...l'originario progetto di bonifica è stato a lungo sospeso a seguito del rinvenimento, nel sito di cui in oggetto, di materiale contenente amianto (MCA) che ha reso necessario procedere a ulteriori approfondimenti, prevedendo di integrare le attività di realizzazione delle trincee di ispezione superficiali già previste dalle linee guida approvate, con la redazione e la successiva esecuzione di un piano supplementare al Piano di Caratterizzazione del progetto di bonifica, rivolto specificatamente alla ricerca della quantità di amianto oltre che negli strati superficiali anche nella profondità in prossimità del limite che caratterizza il materiale saturo. Le risultanze di questa integrazione alla caratterizzazione hanno evidenziato la necessità di effettuare una prova pilota per la decontaminazione dell'amianto che, sebbene abbia dato eccellenti risultati, ha evidenziato una crescita esponenziale dei costi e delle tempistiche di esecuzione dei relativi lavori. Pertanto, è stata convenuta, congiuntamente con gli Enti interessati, la necessità di dare seguito alla esecuzione di lavori in variante per la realizzazione della Messa in Sicurezza Permanente del sito di discarica anziché la bonifica della stessa, nonché la necessità di definire le riserve maturate dall'ATI aggiudicatario relative ai periodi di sospensione dei lavori"* (All. 8);

VISTA

la nota Nr. 3/2 – 473 di prot. del 4 aprile 2025 con la quale la Struttura Commissariale ha dato mandato di procedere alla definizione della progettazione funzionale ai lavori in variante per la bonifica/Misp del sito di discarica in oggetto a seguito del noto ritrovamento di MCA nel corpo rifiuti, con una soluzione che preveda bonifica di una parte della discarica necessaria alla regolarizzazione della banchina in continuità con quella esistente e preveda la messa in sicurezza della restante parte del corpo rifiuti (All. 9);

CONSIDERATO

che il progetto approvato prevede, come riportato nel documento Relazione Generale di giugno 2025, acquisito agli atti prot. 3!2-516 (All. 10)

- *"Riprofilare il corpo di discarica per ridurre le pendenze attestandole a valori intorno ai 32°*
- *Intervenire sul perimetro con la realizzazione di una cinturazione perimetrale con diaframma plastico con calcestruzzo impermeabile additivato con permeabilità finale pari a 10-10 m/s da 60 cm affondato per 16 m in profondità nella seconda lente di terreno impermeabile;*
- *Realizzazione di un nuovo diaframma plastico anche lungo il tracciato in cui è già presente con lo scopo di evitare il passaggio/diffusione di liquidi inquinanti e permettere la raccolta del percolato presente sul fondo;*
- *Realizzazione di un Capping per impedire le infiltrazioni di acqua, quindi non incrementare la produzione di percolato, isolare i rifiuti dall'ambiente esterno, con un pacchetto che impedisce la percolazione delle acque meteoriche nel corpo di discarica ed isolano i rifiuti dall'ambiente esterno;*
- *Realizzazione di un sistema di raccolta per le acque meteoriche per garantire la stabilità del sistema nel tempo*

VISTI	- <i>Realizzazione di stazioni e pozzi di estrazione del percolato</i> ; i documenti tecnici che attestano la bassissima permeabilità del suolo e sottosuolo al di sotto del corpo dei rifiuti, con caratteristiche tali da costituire una barriera naturale, impedendo possibili diffusioni di contaminazioni verso il fondo (<i>All. 11 e All. 12</i>);
TENUTO CONTO	del progetto di Messa in Sicurezza Permanente, quale intervento definitivo e con funzioni di risoluzione globale dell'area, prevedendo una cinturazione totale del corpo dei rifiuti che risulta conterminato lungo il perimetro da un idoneo sistema artificiale (diaframma impermeabile e cinturazione con palancoatura) e in corrispondenza del fondo da un terreno con caratteristiche di bassa/bassissima permeabilità, un sistema di raccolta per lo smaltimento del percolato, e un capping finale impermeabile e la realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche;
VISTO	L'allegato E) <i>Relazione DNSH</i> al Progetto Esecutivo nel quale viene dato atto del rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (EU) 2020/852 e del Regolamento delegato 2021/21394 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un "danno significativo", contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, ovvero per il progetto di messa in sicurezza della discarica sono stati valutati ed accertati il rispetto dei criteri <i>Do Non Significant Harm</i> (<i>All. 13</i>);
TENUTO CONTO	delle pregresse attività svolte con materiale contenente amianto tutte effettuate con la massima cautela per la salute umana, per l'ambiente e per la tutela degli operatori economici;
VISTO	il monitoraggio ambientale durante le attività di cantiere riferito alla matrice aria (<i>All. 14</i>);
VISTO	il report e gli esiti dei monitoraggi ambientali eseguiti su aria e polveri (<i>All. 15</i>) e la nota redatta dall'azienda operante sul cantiere (<i>All. 16</i>);
VISTO	l'elaborato riferito al monitoraggio del biogas come indagine ambientale delle emissioni diffuse, da cui non risulta essere presente biogas (<i>All. 17</i>);
TENUTO CONTO	dell'elaborato relativo al "Piano di Post Gestione" dove viene specificato il Monitoraggio e Controllo che avrà una durata di complessiva di 5 anni e consisterà nelle attività di manutenzione ordinaria, nell'estrazione del percolato residuo presente e nel monitoraggio e campionamento delle acque sotterranee (<i>All. 18</i>);
CONSIDERATO	il sistema perimetrale di regimazione superficiale delle acque meteoriche (nella parte superiore e nella parte inferiore) che, unitamente al muro perimetrale con la strada pubblica assicura un

ulteriore presidio ambientale atto ad isolare il corpo rifiuti dalle matrici ambientali;

PRESO ATTO

che è derivante dall'attività di messa in sicurezza permanente della discarica l'attività di rimozione di alcuni rifiuti quali materiali indesiderati presenti nell'area di cantiere e derivanti dalle operazioni di riprofilatura della discarica e che pertanto sono stati conferiti ad idoneo impianto di recupero/smaltimento i seguenti rifiuti non pericolosi (*All. 19*):

- Codice EER 170904, Calcestruzzo da demolizione - N. 44 FIR
- Codice EER 191212, Rifiuti indifferenziati - N. 22 FIR
- Codice EER 170302, Asfalto fresato- N. 15 FIR
- Codice EER 170302, Asfalto in croste- N. 49 FIR

VISTA

La relazione del Direttore dei Lavori che a proposito dello stato dei lavori in corso alla data del 1° dicembre 2025 attesta quanto di seguito: *"I lavori finalizzati alla impermeabilizzazione dell'area di discarica, necessari ed impedire la diffusione di inquinanti verso l'esterno, procedono e sono in via di completamento ultimazione, nello specifico si segnala che:*

- *Il perimetro della discarica è cinturato mediante la realizzazione di un diaframma plastico per isolare idraulicamente anche in profondità la discarica. È realizzato con spessore 60 cm, altezza di 16,0 m e affondato per circa 1,5 m all'interno della seconda lente di terreno impermeabile posta a -13,0 m dal livello del mare. Le lavorazioni procedono e sono in fase di ultimazione.*
- *La lavorazione di riprofilatura del corpo discarica secondo nuova sagoma di progetto per consentire la posa dei materiali geosintetici sulla discarica, variabili da 35° ai 50° e da attestare su angoli compresi tra i 32 e 34°, è in fase di ultimazione.*

- *Le lavorazioni di impermeabilizzazione delle superfici da realizzare lungo le pareti e sulla sommità della discarica che consentono di isolare il corpo discarica (Capping), mediante la posa di: teli impermeabili in HDPE/LDPE, geocomposito impermeabile con bentonite, ecc., proseguono celermente e risultano in fase di completamento" (*All. 20*).*

CONSIDERATO

quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares (2022)9421221 del 09/02/2022 nel modulo chiamato "Allegato 3 check list" e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione (*All. 21*);

DATO ATTO CHE

per l'ex discarica abusiva ubicata in località "Borgo S. Giovanni Val da Rio" del Comune di Chioggia (VE):

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;

- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti **non pericolosi**;
- iii) È stato effettuato intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente tramite riprofilatura del corpo di discarica, cinturazione perimetrale con diaframma plastico affondato per 16 m in profondità nel terreno impermeabile, nuovo diaframma plastico, capping, sistema di raccolta acque meteoriche, stazioni e pozzi di estrazione del percolato,

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra l'intervento costituisce bonifica dell'area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, avendo eliminato fisicamente e/o isolato in maniera idonea la fonte primaria di contaminazione ed avendo la contestuale garanzia di escludere qualsiasi rischio di contaminazione futura

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. D. CC Giuseppe Vadalà*)

SUBCOMMISSARIO
(*Ten. Col. Nino Tarantino*)